

§ 1019. - D.M. 23 giugno 1972. Disciplina riguardante l'imbarco o l'installazione, nei porti dello Stato, di dotazioni a bordo di navi in esercizio italiane o straniere di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate con intervento di cantieri od altri assuntori specializzati (G.U. 19 luglio 1972 n. 186).

La disposizione recata dall'art. 102, primo comma, prima parte, del D.P.R. 18 febbraio 1971 n. 18 (1), concernente l'imbarco o l'installazione di dotazioni a bordo di navi in esercizio italiane o straniere adibite alla navigazione marittima di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate, si applica anche quando tali operazioni avvengano con intervento di cantieri od altri assuntori specializzati, purchè le dotazioni anzidette risultino direttamente acquistate dall'armatore o dal proprietario della nave a cui sono destinate.

(1) Ora art. 269 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43.